DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020

Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,

recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da

COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante

ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica

da COVID-19. (20A02717)

(GU n.126 del 17-5-2020)

 IL PRESIDENTE

 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

 Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla

legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge

n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

 Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in

particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

 Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da

COVID-19»;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26

aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

 Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'

del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata

valutata come un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza

internazionale;

 Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale

della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19

e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,

con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza

sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

 Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il

carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei

casi sul territorio nazionale;

 Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno

epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale

rendono necessarie misure volte a garantire uniformita'

nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede

internazionale ed europea;

 Visti i verbali n. 64, 65, 66, 67, 68 e 69, di cui alle sedute del

3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 maggio 2020 del comitato tecnico-scientifico di

cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile 3

febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

 Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri

dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i

Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,

dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei

trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole

alimentari e forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del

turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica

amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli

affari regionali e le autonomie, per le pari opportunita' e la

famiglia, nonche' sentito il Presidente della Conferenza dei

presidenti delle regioni e delle province autonome, che in data 17

maggio 2020 ha espresso il proprio parere condizionato, tra l'altro,

alla necessita' che le linee guida condivise dalla Conferenza delle

regioni e delle province autonome siano richiamate nelle premesse e

allegate al provvedimento;

 Viste le linee guida per la riapertura delle attivita' economiche e

produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

del 16 maggio 2020, di cui all'allegato 17, trasmesse in data 17

maggio 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei

presidenti delle regioni e delle province autonome;

 Decreta:

 Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio

 nazionale

 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus

COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti

misure:

 a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre

(maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio,

contattando il proprio medico curante;

 b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini

pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto del divieto di

assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonche' della distanza di

sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito l'accesso

dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente

conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di

parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attivita' ludica o

ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento

per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;

 c) a decorrere dal 15 giugno 2020, e' consentito l'accesso di

bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attivita'

ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o

all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia

e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza

predisposti in conformita' alle linee guida del dipartimento per le

politiche della famiglia di cui all'allegato 8; le Regioni e le

Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o

posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la

compatibilita' dello svolgimento delle suddette attivita' con

l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e

che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a

prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi

contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;

 d) e' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita' motoria

all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove

accessibili, purche' comunque nel rispetto della distanza di

sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva

e di almeno un metro per ogni altra attivita' salvo che non sia

necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone

non completamente autosufficienti;

 e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni

ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di

consentire la graduale ripresa delle attivita' sportive, nel rispetto

di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di

diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti,

professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di

squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento

sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. I soli atleti,

professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse

nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal

Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni,

in vista della loro partecipazione a competizioni di livello

nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una regione

all'altra, previa convocazione della federazione di appartenenza. Ai

fini di quanto previsto dalla presente lettera, sono emanate, previa

validazione del Comitato tecnico-scientifico istituito presso il

Dipartimento della protezione civile, apposite linee-guida a cura

dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei

ministri, su proposta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)

e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), sentita la Federazione

Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali,

le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;

 f) l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria in genere

svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici

e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attivita'

dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico,

sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e

senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020. A tali

fini, sono emanate linee guida a cura dell'Ufficio per lo Sport,

sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi

emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art.

1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020. Le Regioni e le

Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o

posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la

compatibilita' dello svolgimento delle suddette attivita' con

l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e

che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a

prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento

o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati

dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province

autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle

linee guida nazionali;

 g) per l'attuazione delle linee guida, di cui alle precedenti

lettere e) e f), e in conformita' ad esse, le Federazioni Sportive

Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione

Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonche' le associazioni, le

societa', i centri e i circoli sportivi, comunque denominati, anche

se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto, adottano,

per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della

normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, appositi

protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio per tutelare la

salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro

che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono

l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria in genere;

 h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

 i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche e' consentito

soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano

osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di

contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai

sensi dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

 l) sono sospese le attivita' di sale giochi, sale scommesse e

sale bingo;

 m) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da

concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto

restano sospesi fino al 14 giugno 2020. Dal 15 giugno 2020, detti

spettacoli sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati

e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza

interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli

spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli

all'aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni

singola sala. Le regioni e le province autonome possono stabilire una

diversa data, in relazione all'andamento della situazione

epidemiologica nei propri territori. L'attivita' degli spettacoli e'

organizzata secondo le linee guida di cui all'allegato 9. Restano

sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o

all'aperto quando non e' possibile assicurare il rispetto delle

condizioni di cui alla presente lettera; restano comunque sospese le

attivita' che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali

assimilati, all'aperto o al chiuso, le fiere e i congressi.

 n) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative

tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle

dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai

frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di

almeno un metro;

 o) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si

svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle

rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7;

 p) il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri

istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice

dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42, e' assicurato a condizione che detti istituti e

luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei

locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi di visitatori (piu' o

meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalita' di fruizione

contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e

da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra

loro di almeno un metro. Il servizio e' organizzato tenendo conto dei

protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza

delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i

soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della

cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di

prevenzione e protezione, nonche' di tutela dei lavoratori, tenuto

conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attivita' svolte;

 q) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui

all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le

attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado,

nonche' la frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione

superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta

Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali,

master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani,

nonche' i corsi professionali e le attivita' formative svolte da

altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti

privati, ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di

attivita' formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i

corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i

medici in formazione specialistica e le attivita' dei tirocinanti

delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire

anche in modalita' non in presenza. Sono altresi' esclusi dalla

sospensione, a decorrere dal 20 maggio 2020, i corsi abilitanti e le

prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della

motorizzazione civile e dalle autoscuole, secondo le modalita'

individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti. Al fine di mantenere il

distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di

aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi

collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di

ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la

pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili

concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non

facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

 r) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della

sospensione delle attivita' didattiche nelle scuole, modalita' di

didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze

degli studenti con disabilita';

 s) nelle Universita' e nelle Istituzioni di alta formazione

artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della

sospensione, le attivita' didattiche o curriculari possono essere

svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle

medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle

specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita' e

le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria

funzionalita', assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni

caso individuandone le relative modalita', il recupero delle

attivita' formative nonche' di quelle curriculari ovvero di ogni

altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al

completamento del percorso didattico; nelle universita', nelle

istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli

enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini,

attivita' di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed

esercitazioni, ed e' altresi' consentito l'utilizzo di biblioteche, a

condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale

da ridurre al massimo il rischio di prossimita' e di aggregazione e

che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e

protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e

della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle

persone con disabilita', di cui al «Documento tecnico sulla possibile

rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2

nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato

dall'INAIL. Per le finalita' di cui al precedente periodo, le

universita', le istituzioni di alta formazione artistica musicale e

coreutica e gli enti pubblici di ricerca assicurano, ai sensi

dell'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo

2020, n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento

delle suddette attivita';

 t) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per le

esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto,

la partecipazione alle attivita' didattiche o curriculari delle

Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale

e coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove possibile, con

modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e

Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli

studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni assicurano,

laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative

modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche' di quelle

curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,

che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le

assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono

computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche'

ai fini delle relative valutazioni;

 u) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto

direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai

rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalita' didattiche ed

organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere

universitario del personale delle forze di polizia e delle forze

armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali

siano state applicate le previsioni di cui all'art. 2, comma 1,

lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo

2020, prevedendo anche il ricorso ad attivita' didattiche ed esami a

distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi,

ferma restando la validita' delle prove di esame gia' sostenute ai

fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi

di assenza da detti corsi di formazione, comunque connessi al

fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento

del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio,

l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi

corsi;

 v) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi

sociali, in cui e' coinvolto personale sanitario o personale

incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di

pubblica utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine

di efficacia del presente decreto ogni altra attivita' convegnistica

o congressuale;

 z) sono sospese le attivita' di centri benessere, centri termali

(fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei

livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali;

 aa) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di

permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e

accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse

indicazioni del personale sanitario preposto;

 bb) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita'

e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice,

strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani,

autosufficienti e non, e' limitata ai soli casi indicati dalla

direzione sanitaria della struttura, che e' tenuta ad adottare le

misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

 cc) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della

salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il

superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali

del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della

giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del

contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a

garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione

generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i

nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali

per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in

condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di

valutare la possibilita' di misure alternative di detenzione

domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalita' telefonica o

video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle

disposizioni vigenti. In casi eccezionali puo' essere autorizzato il

colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto

una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e

la semiliberta' o di modificare i relativi regimi in modo da evitare

l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilita' di

misure alternative di detenzione domiciliare;

 dd) le attivita' commerciali al dettaglio si svolgono a

condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di

almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che

venga impedito di sostare all'interno dei locali piu' del tempo

necessario all'acquisto dei beni; le suddette attivita' devono

svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida

idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di

riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla

Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei

principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e

comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si

raccomanda altresi' l'applicazione delle misure di cui all'allegato

11;

 ee) le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub,

ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che

le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato

la compatibilita' dello svolgimento delle suddette attivita' con

l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e

che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a

prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento

o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati

dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province

autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle

linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui

all'allegato 10; continuano a essere consentite le attivita' delle

mense e del catering continuativo su base contrattuale, che

garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un

metro. Resta anche consentita la ristorazione con consegna a

domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per

l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonche' la

ristorazione con asporto, anche negli esercizi siti nelle aree di

servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, fermo

restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza

interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti

all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate

vicinanze degli stessi;

 ff) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di

alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo

di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale

di almeno un metro;

 gg) le attivita' inerenti ai servizi alla persona sono consentite

a condizione che le regioni e le province autonome abbiano

preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle

suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica

nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida

applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel

settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o

linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle

regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti

nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza

con i criteri di cui all'allegato 10; resta fermo lo svolgimento

delle attivita' inerenti ai servizi alla persona gia' consentite

sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del

26 aprile 2020;

 hh) restano garantiti, nel rispetto delle norme

igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi

nonche' l'attivita' del settore agricolo, zootecnico di

trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono

beni e servizi;

 ii) il Presidente della Regione dispone la programmazione del

servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche

non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei

servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere

l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo

fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione

deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il

sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della

giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le

medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, puo'

disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19,

riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche

internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e

nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti,

agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori;

 ll) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:

 a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile

per le attivita' che possono essere svolte al proprio domicilio o in

modalita' a distanza;

 b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i

dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione

collettiva;

 c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e,

laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di

almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione

di strumenti di protezione individuale;

 d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi

di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori

sociali;

 mm) le attivita' degli stabilimenti balneari sono esercitate a

condizione che le regioni e le province autonome abbiano

preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle

suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica

nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida

idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di

riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida

sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle

province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente

lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.

Per tali attivita' e nelle spiagge di libero accesso deve essere in

ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale,

garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un

metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a

prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle

caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilita'. I

protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:

 1) l'accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti

all'interno dei medesimi;

 2) l'accesso dei fornitori esterni;

 3) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le

specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione

di cibi e bevande e di ristorazione;

 4) la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da

assegnare ai bagnanti;

 5) le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli

utenti;

 6) le modalita' di svolgimento delle attivita' ludiche e

sportive;

 7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione

degli utenti;

 8) le modalita' di informazione agli ospiti e agli operatori

circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire

all'interno degli stabilimenti balneari;

 9) le spiagge di libero accesso;

 nn) le attivita' delle strutture ricettive sono esercitate a

condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento

sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza

di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle

linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e

delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di

contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10,

tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I

protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:

 1) le modalita' di accesso, ricevimento, assistenza agli

ospiti;

 2) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le

specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione

di cibi e bevande e di ristorazione;

 3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti

comuni;

 4) l'accesso dei fornitori esterni;

 5) le modalita' di svolgimento delle attivita' ludiche e

sportive;

 6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione

dei clienti;

 7) le modalita' di informazione agli ospiti e agli operatori

circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire

all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi

all'aperto di pertinenza.

 Art. 2

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza

 delle attivita' produttive industriali e commerciali

 1. Sull'intero territorio nazionale tutte le attivita' produttive

industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo

1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento

della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro

sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di

cui all'allegato 12, nonche', per i rispettivi ambiti di competenza,

il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della

diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020

fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del

lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui

all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il

contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto

e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato

14.

 Art. 3

Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

 1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresi' le

seguenti misure:

 a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per

la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria

previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla

base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i

responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le

indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti

fornite dal Ministero della salute;

 b) e' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o

affette da patologie croniche o con multimorbilita' ovvero con stati

di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire

dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta

necessita';

 c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e

grado, nelle universita', negli uffici delle restanti pubbliche

amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,

ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle

misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 16;

 d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la

diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico

sanitarie di cui all'allegato 16 anche presso gli esercizi

commerciali;

 e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree

di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti i

locali aperti al pubblico, in conformita' alle disposizioni di cui

alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25

febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche'

degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle

mani;

 f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza

adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti

a cadenza ravvicinata;

 g) e' raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione

igienico sanitaria di cui all'allegato 16.

 2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e'

fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni

delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico,

inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui

non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della

distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di

sotto dei sei anni, nonche' i soggetti con forme di disabilita' non

compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti

che interagiscono con i predetti.

 3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine

di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche

auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata

barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilita',

forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di

sopra del naso.

 4. L'utilizzo delle mascherine di comunita' si aggiunge alle altre

misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il

distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che

restano invariate e prioritarie.

 Art. 4

 Disposizioni in materia di ingresso in Italia

 1. Chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite

trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o

terrestre, e' tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare

al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli

articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28

dicembre 2000, n. 445 recante l'indicazione in modo chiaro e

dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o

armatori, di:

 a) motivi del viaggio nel rispetto di quanto stabilito

dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 33 del 2020 e

dall'articolo 6 del presente decreto;

 b) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia

dove sara' svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento

fiduciario di cui al comma 3 e il mezzo di trasporto privato che

verra' utilizzato per raggiungere la stessa;

 c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le

comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e

isolamento fiduciario.

 2. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima

dell'imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla

misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando

l'imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonche' nel caso in cui

la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad

adottare le misure organizzative che, in conformita' alle indicazioni

di cui al "Protocollo condiviso di regolamentazione per il

contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto

e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui

all'allegato 14, nonche' alle "Linee guida per l'informazione agli

utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della

diffusione del covid-19" di cui all'allegato 15, assicurano in tutti

i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro

tra i passeggeri trasportati, nonche' l'utilizzo da parte

dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali,

con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi

possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore

provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne

risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.

 3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalita' di cui

al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo

immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria

competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza

sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici

giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata

all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di

insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale

situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria per il tramite

dei numeri telefonici appositamente dedicati.

 4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, ove dal luogo di sbarco del

mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia

non sia possibile per una o piu' persone raggiungere effettivamente

mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la dimora,

indicata alla partenza come luogo di effettuazione del periodo di

sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando

l'accertamento da parte dell'Autorita' giudiziaria in ordine

all'eventuale falsita' della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco

ai sensi della citata lettera b) del comma 1, l'Autorita' sanitaria

competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile

Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione

civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le

modalita' e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e

l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone

sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi

COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a

segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria

per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

 5. Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4 e

5, del decreto-legge n. 33 del 2020 nonche' quelle dell'articolo 6

del presente decreto, le persone fisiche che entrano in Italia,

tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a

comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al

Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per il

luogo in cui si svolgera' il periodo di sorveglianza sanitaria e

l'isolamento fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza

sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici

giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nella medesima

comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono

obbligate a segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita'

sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente

dedicati.

 6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, ove non sia possibile

raggiungere l'abitazione o la dimora, indicata come luogo di

svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento

fiduciario, le persone fisiche sono tenute a comunicarlo

all'Autorita' sanitaria competente per territorio, la quale informa

immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento

con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del

Consiglio dei ministri, determina le modalita' e il luogo dove

svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con

spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta

misura.

 7. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di

sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e

isolamento fiduciario effettuati secondo le modalita' previste dai

commi precedenti, e' sempre consentito per le persone sottoposte a

tali misure avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza

sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora,

diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorita' sanitaria,

a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorita' la dichiarazione

prevista dal comma 1, lettera b), integrata con l'indicazione

dell'itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il

trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga secondo le

modalita' previste dalla citata lettera b). L'Autorita' sanitaria,

ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad

inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda

sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di

destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.

 8. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita' pubblica

territorialmente competenti provvedono, sulla base delle

comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della

permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate:

 a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il piu'

possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul

percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai

fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

 b) avviata la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario,

l'operatore di sanita' pubblica informa inoltre il medico di medicina

generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto e'

assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS

(circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio

2020);

 c) in caso di necessita' di certificazione ai fini INPS per

l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione

indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina

generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per

motivi di sanita' pubblica e' stato posto in quarantena

precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;

 d) accertano l'assenza di febbre o altra sintomatologia del

soggetto da porre in isolamento, nonche' degli altri eventuali

conviventi;

 e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di

contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure

da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di

comparsa di sintomi;

 f) informano la persona circa la necessita' di misurare la

temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera),

nonche' di mantenere:

 1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima

esposizione;

 2) il divieto di contatti sociali;

 3) il divieto di spostamenti e viaggi;

 4) l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attivita' di

sorveglianza;

 g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza

deve:

 1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il

pediatra di libera scelta e l'operatore di sanita' pubblica;

 2) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della

procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;

 3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo

un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in

ospedale, ove necessario;

 h) l'operatore di sanita' pubblica provvede a contattare

quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la

persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo

aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di

libera scelta, il medico di sanita' pubblica procede secondo quanto

previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22

febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

 9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano:

 a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;

 b) al personale viaggiante;

 c) ai cittadini e ai residenti nell'Unione Europea, negli Stati

parte dell'accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco,

Repubblica di San Marino, Stato della Citta' del Vaticano e nel Regno

Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in

Italia per comprovati motivi di lavoro;

 d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio

di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo

di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

 e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal

territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il

conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

 f) al personale di imprese aventi sede legale o secondaria in

Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative

di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per

specifiche esigenze di ulteriori 48 ore;

 g) ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato

della Citta' del Vaticano;

 h) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione

europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici,

al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai

funzionari e agli impiegati consolari;

 i) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di

studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o

dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la

settimana.

 10. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di

esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento

degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti

dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20

aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per

facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non

rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE,

con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della

cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della

salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle

disposizioni del presente articolo.

 Art. 5

 Transiti e soggiorni di breve durata in Italia

 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, esclusivamente per

le motivazioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n.

33 del 2020 e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata

proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende

fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea

aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, e' tenuto, ai

fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto

dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del

decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,

recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da

consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:

 a) motivi del viaggio di cui all'articolo 1, comma 4, del

decreto-legge n. 33 del 2020 ovvero dell'articolo 6 del presente

decreto e durata della permanenza in Italia;

 b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo

di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verra' utilizzato per

raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di piu'

abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di

ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per

effettuare i trasferimenti;

 c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le

comunicazioni durante la permanenza in Italia.

 2. Con la dichiarazione di cui al comma 1 sono assunti anche gli

obblighi:

 a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della

lettera a) del comma 1, di lasciare immediatamente il territorio

nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza

sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici

giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno

indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1;

 b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale

situazione con tempestivita' al Dipartimento di prevenzione

dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici

appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti

determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento.

 3. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima

dell'imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla

misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando

l'imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la

predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad

adottare le misure organizzative che, in conformita' alle indicazioni

di cui al "Protocollo condiviso di regolamentazione per il

contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto

e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui

all'allegato 14, nonche' alle "Linee guida per l'informazione agli

utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della

diffusione del covid-19", di cui all'allegato 15, assicurano in tutti

i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro

tra i passeggeri trasportati, nonche' l'utilizzo da parte

dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali,

con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi

possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore

provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne

risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.

 4. Coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, per i

motivi e secondo le modalita' di cui al comma 1, anche se

asintomatici, sono tenuti a comunicare immediatamente tale

circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria

competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale.

 5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, esclusivamente per

comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72

ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48

ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale,

mediante mezzo di trasporto privato, e' tenuto a comunicare

immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di

prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di

ingresso nel territorio nazionale, rendendo contestualmente una

dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del

Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante

l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le

verifiche da parte delle competenti Autorita', di:

 a) motivi del viaggio di cui all'articolo 1, comma 4, del

decreto-legge n. 33 del 2020 ovvero dell'articolo 6 del presente

decreto e durata della permanenza in Italia;

 b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo

di soggiorno in Italia ed il mezzo privato che verra' utilizzato per

raggiungere la stessa; in caso di piu' abitazioni, dimora o luoghi di

soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato

utilizzato per effettuare i trasferimenti;

 c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le

comunicazioni durante la permanenza in Italia.

 6. Mediante la dichiarazione di cui al comma 5, sono assunti,

altresi', gli obblighi:

 a) allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare

immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il

periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un

periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il

luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima;

 b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale

situazione con tempestivita' al Dipartimento di prevenzione

dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici

appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti

determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento.

 7. In caso di trasporto terrestre, e' autorizzato il transito, con

mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro

Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di comunicare

immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di

prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di

ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi

COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestivita'

all'Autorita' sanitaria per il tramite dei numeri telefonici

appositamente dedicati. Il periodo massimo di permanenza nel

territorio italiano e' di 24 ore, prorogabile per specifiche e

comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di superamento del

periodo di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli

obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza

sanitaria ed isolamento fiduciario previsti dall'articolo 4, commi 6

e 7.

 8. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e

4, nonche' quelli previsti dall'articolo 4, commi 1 e 3 non si

applicano ai passeggeri in transito con destinazione finale in un

altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di segnalare,

in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con

tempestivita' al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria

locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e

di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni

dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento. I passeggeri in transito,

con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE) ovvero in

altra localita' del territorio nazionale, sono comunque tenuti:

 a) ai fini dell'accesso al servizio di trasporto verso l'Italia,

a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai

sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della

Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in

modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte

dei vettori o armatori, di:

 1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia;

 2) localita' italiana o altro Stato (UE o extra UE) di

destinazione finale, codice identificativo del titolo di viaggio e

del mezzo di trasporto di linea utilizzato per raggiungere la

destinazione finale;

 3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le

comunicazioni durante la permanenza in Italia;

 b) a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate

all'interno delle aerostazioni.

 9. In caso di trasporto aereo, i passeggeri in transito con

destinazione finale all'interno del territorio italiano effettuano la

comunicazione di cui al comma 4 ovvero quella prevista dall'articolo

4, comma 3, a seguito dello sbarco nel luogo di destinazione finale e

nei confronti del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria

territorialmente competente in base a detto luogo. Il luogo di

destinazione finale, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 4,

comma 4, si considera come luogo di sbarco del mezzo di trasporto di

linea utilizzato per fare ingresso in Italia.

 10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:

 a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;

 b) al personale viaggiante;

 c) ai cittadini e ai residenti nell'Unione Europea, negli Stati

parte dell'accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco,

Repubblica di San Marino, Stato della Citta' del Vaticano e nel Regno

Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in

Italia per comprovati motivi di lavoro;

 d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio

di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo

di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

 e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal

territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il

conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

 f) al personale di imprese aventi sede legale o secondaria in

Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative

di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per

specifiche esigenze di ulteriori 48 ore;

 g) ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato

della Citta' del Vaticano;

 h) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione

europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici,

al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai

funzionari e agli impiegati consolari;

 i) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di

studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o

dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la

settimana.

 11. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di

esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento

degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti

dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20

aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per

facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non

rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE,

con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della

cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della

salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle

disposizioni del presente articolo.

 Art. 6

 Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l'estero

 1. A decorrere dal 3 giugno 2020, fatte salve le limitazioni

disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi

dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonche'

le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici

Stati e territori ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del

decreto-legge n. 33 del 2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione

gli spostamenti da e per i seguenti Stati:

 a) Stati membri dell'Unione Europea;

 b) Stati parte dell'accordo di Schengen;

 c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;

 d) Andorra, Principato di Monaco;

 e) Repubblica di San Marino e Stato della Citta' del Vaticano.

 2. Dal 3 al 15 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e

per Stati e territori diversi da quelli di cui al comma 1, salvo che

per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per

motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il

proprio domicilio, abitazione o residenza.

 3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli articoli 4 e 5 si applicano

esclusivamente alle persone fisiche che fanno ingresso in Italia da

Stati o territori esteri diversi da quelli di cui al comma 1 ovvero

che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori all'ingresso in

Italia.

 Art. 7

Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera

 1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i servizi di crociera da

parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.

 2. E' fatto divieto a tutte le societa' di gestione, agli armatori

ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi

di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli gia'

presenti a bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del

presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento.

 3. Assicurata l'esecuzione di tutte le misure di prevenzione

sanitaria disposte dalle competenti Autorita', tutte le societa' di

gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane

impiegate in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i

passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non

gia' sbarcati in precedenti scali.

 4. All'atto dello sbarco nei porti italiani:

 a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in

Italia sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso

in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria

competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza

sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici

giorni presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale in

Italia. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a

segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria

per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;

 b) i passeggeri di nazionalita' italiana e residenti all'estero

sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in

Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria

competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza

sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici

giorni presso la localita' da essi indicata all'atto dello sbarco in

Italia al citato Dipartimento; in alternativa, possono chiedere di

essere immediatamente trasferiti per mezzo di trasporto aereo o

stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore.

In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare

tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria per il

tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;

 c) i passeggeri di nazionalita' straniera e residenti all'estero

sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a

carico dell'armatore.

 5. I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 4 provvedono

a raggiungere la residenza, domicilio, dimora abituale in Italia

ovvero la localita' da essi indicata all'atto dello sbarco

esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati.

 6. Salvo diversa indicazione dell'Autorita' sanitaria, ove sia

stata accertata la presenza sulla nave di almeno un caso di COVID-19,

i passeggeri per i quali sia accertato il contatto stretto, nei

termini definiti dall'Autorita' sanitaria, sono sottoposti a

sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario presso la localita'

da essi indicata sul territorio nazionale oppure sono immediatamente

trasferiti presso destinazioni estere, con trasporto protetto e

dedicato, e spese a carico dell'armatore.

 7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 si applicano anche

all'equipaggio in relazione alla nazionalita' di appartenenza. E'

comunque consentito all'equipaggio, previa autorizzazione

dell'Autorita' sanitaria, porsi in sorveglianza sanitaria ed

isolamento fiduciario a bordo della nave.

 8. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di

esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento

degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti

dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20

aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per

facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non

rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE,

con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della

cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della

salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle

disposizioni del presente articolo.

 Art. 8

 Misure in materia di trasporto pubblico di linea

 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus

COVID-19, le attivita' di trasporto pubblico di linea terrestre,

marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono

espletate, anche sulla base di quanto previsto nel "Protocollo

condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione

del COVID- 19 nel settore del trasporto e della logistica" di settore

sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonche' delle

"Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita'

organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19", di

cui all'allegato 15.

 2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto

puo' integrare o modificare le "Linee guida per l'informazione agli

utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della

diffusione del covid-19", nonche', previo accordo con i soggetti

firmatari, il "Protocollo condiviso di regolamentazione per il

contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto

e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020.

 Art. 9

 Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilita'

 1. Le attivita' sociali e socio-sanitarie erogate dietro

autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno

o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilita',

qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale,

socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e

socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali,

adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici

protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal

contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

 2. Le persone con disabilita' motorie o con disturbi dello spettro

autistico, disabilita' intellettiva o sensoriale o problematiche

psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessita'

di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri

accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi

titolo, al di sotto della distanza prevista.

 Art. 10

 Esecuzione e monitoraggio delle misure

 1. Il prefetto territorialmente competente, informando

preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle

misure di cui al presente decreto, nonche' monitora l'attuazione

delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il

prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso

del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza

nei luoghi di lavoro, dell'ispettorato nazionale del lavoro e del

comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonche', ove occorra,

delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali,

dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia

autonoma interessata.

 Art. 11

 Disposizioni finali

 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del

18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14

giugno 2020.

 2. Restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure

previsti dalle disposizioni del presente decreto.

 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a

statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano

compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di

attuazione.

 Roma, 17 maggio 2020

 Il Presidente del Consiglio dei ministri

 Conte

Il Ministro della salute

 Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2020

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei

ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari

esteri e della cooperazione internazionale, registrazione n. 1058

 Allegato 1

 Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana

 circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo

[Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0271700100010110001&dgu=2020-05-17&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&art.codiceRedazionale=20A02717&art.num=1&art.tiposerie=SG)

 Allegato 2

 Protocollo con le Comunita' ebraiche italiane

[Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0271700200010110001&dgu=2020-05-17&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&art.codiceRedazionale=20A02717&art.num=1&art.tiposerie=SG)

 Allegato 3

 Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane

 [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0271700300010110001&dgu=2020-05-17&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&art.codiceRedazionale=20A02717&art.num=1&art.tiposerie=SG)

 Allegato 4

 Protocollo con le Comunita' ortodosse

 [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0271700400010110001&dgu=2020-05-17&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&art.codiceRedazionale=20A02717&art.num=1&art.tiposerie=SG)

 Allegato 5

 Protocollo con le Comunita' Induista, Buddista (Unione Buddista e

 Soka Gakkai), Baha'i e Sikh

 [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0271700500010110001&dgu=2020-05-17&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&art.codiceRedazionale=20A02717&art.num=1&art.tiposerie=SG)

 Allegato 6

 Protocollo con le Comunita' Islamiche

 [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0271700600010110001&dgu=2020-05-17&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&art.codiceRedazionale=20A02717&art.num=1&art.tiposerie=SG)

 Allegato 7

 Protocollo con la Comunita' della Chiesa di Gesu' Cristo

 dei Santi degli ultimi giorni

 [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0271700700010110001&dgu=2020-05-17&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&art.codiceRedazionale=20A02717&art.num=1&art.tiposerie=SG)

 Allegato 8

 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento

 per le politiche della famiglia

 Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunita'

 organizzate di socialita' e gioco per bambini ed adolescenti

 nella fase 2 dell'emergenza covid-19

 [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0271700800010110001&dgu=2020-05-17&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&art.codiceRedazionale=20A02717&art.num=1&art.tiposerie=SG)

 Allegato 9

 Spettacoli dal vivo e cinema

 [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0271700900010110001&dgu=2020-05-17&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&art.codiceRedazionale=20A02717&art.num=1&art.tiposerie=SG)

 Allegato 10

 Criteri per Protocolli di settore

 elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020

 [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0271701000010110001&dgu=2020-05-17&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&art.codiceRedazionale=20A02717&art.num=1&art.tiposerie=SG)

 Allegato 11

 Misure per gli esercizi commerciali

 [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0271701100010110001&dgu=2020-05-17&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&art.codiceRedazionale=20A02717&art.num=1&art.tiposerie=SG)

 Allegato 12

 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il

 contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19

 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali

 [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0271701200010110001&dgu=2020-05-17&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&art.codiceRedazionale=20A02717&art.num=1&art.tiposerie=SG)

 Allegato 13

 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento

 della diffusione del COVID-19 nei cantieri

 [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0271701300010110001&dgu=2020-05-17&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&art.codiceRedazionale=20A02717&art.num=1&art.tiposerie=SG)

 Allegato 14

 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della

 diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica

 [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0271701400010110001&dgu=2020-05-17&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&art.codiceRedazionale=20A02717&art.num=1&art.tiposerie=SG)

 Allegato 15

 Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita'

 organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19

 in materia di trasporto pubblico

 [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0271701500010110001&dgu=2020-05-17&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&art.codiceRedazionale=20A02717&art.num=1&art.tiposerie=SG)

 Allegato 16

 Misure igienico-sanitarie

 [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0271701600010110001&dgu=2020-05-17&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&art.codiceRedazionale=20A02717&art.num=1&art.tiposerie=SG)

 Allegato 17

Linee guida per la riapertura delle attivita' economiche e produttive

 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

 del 16 maggio 2020

 [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20A0271701700010110001&dgu=2020-05-17&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-17&art.codiceRedazionale=20A02717&art.num=1&art.tiposerie=SG)